



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nella camera di consiglio del 6 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 19 maggio 2017 con il prot. n. 9741, con la quale il Sindaco del Comune di Martinengo (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Martinengo, con la nota indicata in epigrafe, espone nelle premesse che in ragione del D.M. 30 dicembre 2016 (avente ad oggetto Modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»), l'ente locale ha ricevuto appositi trasferimenti ministeriali. Aggiunge che, tuttavia, *«il Comune di Martinengo non ha sostenuto alcuna spesa afferente la gestione dei flussi migratori rilevando che le spese sono invero state sostenute da Associazioni Onlus collegate alle chiese del territorio circostante»*.

Alla luce di quanto premesso, chiede a questa Sezione di esprimere un parere “in merito all'utilizzo dei contributi ministeriali percepiti dal Comune di Martinengo per la presenza di migranti sul proprio territorio”. In particolare, l'ente chiede *«se gli stessi siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo oppure al contrario, nonostante il Comune non abbia sostenuto spese, sia possibile utilizzarli per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»*.

DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. La stessa e □ parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità □ pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Venendo al merito della richiesta, occorre preliminarmente osservare che la Sezione, nell’ambito dell’attività consultiva, non può sindacare sulle scelte gestionali rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Dunque, questa Sezione prenderà in esame il quesito formulato dall’ente astraendolo da ogni riferimento alla fattispecie concreta sottostante.

L’ente, in buona sostanza, chiede se i contributi ricevuti in ragione del D.M. 30 dicembre 2016 (ossia i contributi derivanti dal Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose») *«siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo»* per le finalità previste dal citato D.M. *“oppure al contrario, nonostante il Comune non abbia sostenuto spese”, se «sia possibile utilizzarli per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».*

Questa Sezione preliminarmente osserva che, anche se l’ente nell’incipit del quesito chiede se i contributi in discorso *«siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell'utilizzo»*, di fatto non formula una richiesta di parere sull’esistenza o meno di un vincolo di cassa ma, ancora più in generale, chiede se sia possibile destinare i trasferimenti in discorso *«per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».* Ne consegue che non essendo strettamente pertinente con il quesito formulato dall’ente, in questo parere la Sezione non affronta il tema della gestione della cassa (tema per il quale, tra l’altro, si rinvia alla delibera della Sezione delle

Autonomie n. 35/SEZAUT/2015/INPR che delinea il distinguo tra entrate “vincolate” e “destinate”).

Chiarito ciò si ricorda che il primo periodo del primo comma dell’art. 187 TUEL stabilisce che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati». Il comma 3 ter, poi, alla lettera c) precisa che «costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: (...) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata».

Questa Sezione ritiene che i trasferimenti oggetto della richiesta di parere siano riconducibili alla lettera c) del comma 3 ter cit.. Infatti, il D.L. 22/10/2016, n. 193 (come modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225), all’art. 12, secondo comma, afferma che *“Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo”*.

Sulla scorta di detto quadro normativo, il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato il D.M. 30/12/2016 con il quale ha dettato le “Modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»”.

Ne consegue che le entrate accertate dall’ente locale a titolo di trasferimenti ricadenti programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» devono necessariamente essere destinate a detta finalità.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(dott.ssa Laura De Rentiis)

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 7 giugno 2017

Il Direttore della Segreteria

(f.to dott.ssa Daniela Parisini)